



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

**Commissione di albo nazionale Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro**

Prot. n. 1828/2020/TPALL

Roma, 23 dicembre 2020

Al Consiglio di Stato  
Presidente Filippo Patroni Griffi

Al Ministro della Salute  
On. Roberto Speranza

Al Ministero dell'Ambiente  
Dott. Sergio Costa

Alla Direzione Generale della prevenzione  
sanitaria  
Dott. Giovanni Rezza

Al Direttore generale delle professioni  
sanitarie e risorse umane del Ssn  
Ministero della salute  
Dott.ssa Rossana Ugenti

All' Istituto Superiore per la Protezione e la  
Ricerca Ambientale – ISPRA  
Presidente Stefano Laporta

**Oggetto: osservazioni al parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi -  
Adunanza del 6 ottobre 2020.**

Con grande preoccupazione per l'esercizio delle attività ispettive relative alla protezione ambientale, facciamo notare che lo schema di regolamento predisposto da ISPRA, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, all'art. 2 dello stesso tra i *"titoli di studio del personale ispettivo"* non ha previsto la Laurea sanitaria in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e la Laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, non tenendo conto della realtà operativa, ovvero dimenticandosi colpevolmente, che nelle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (ARPA) opera, già dalla loro istituzione, personale afferente al profilo di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro con funzioni proprie di vigilanza e ispezioni ambientali.

Da ciò la nostra preoccupazione; ovvero l'indirizzo che tale schema di regolamento così formato traccia, non prevedendo tra il personale ispettivo il profilo sanitario del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, rappresenta a nostro avviso l'inizio della pericolosa deriva che porta a sottovalutare gli aspetti legati all'inquinamento ambientale quali determinanti del rischio per la salute.



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

### **Commissione di albo nazionale Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro**

Il binomio ambiente-salute, specialmente nell'ultimo periodo, viene valutato in modo univoco nel mondo della sanità poiché il controllo ambientale fa parte della prevenzione primaria in quanto con i controlli e le verifiche delle matrici ambientali/fonti di pressioni si propongono interventi ambientali con il fine di eliminare o correggere le possibili cause di malattie; appare evidente, pertanto, come le attività ispettive e di controllo in materia ambientale abbiano delle ricadute in termini di prevenzione e tutela della salute pubblica che non possono intendersi come una mera valutazione tecnica ma necessitano delle competenze e della professionalità che soltanto i professionisti sanitari adeguatamente formati possono fornire per raggiungere gli obiettivi prestabiliti.

La professione sanitaria dei Tecnici della prevenzione è stata istituita con DM 58/97 e all'art. 1 comma 1 stabilisce che: *“È individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria”*. Il successivo comma 2 del Decreto in parola statuisce che: *“Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è nei limiti delle proprie attribuzioni, Ufficiale Di Polizia Giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitario per attività soggette a controllo.”*

La suddetta figura professionale, operante in ambito sanitario, con l'istituzione delle agenzie regionali è entrata a far parte del personale trasferito negli organici delle stesse, con compiti di vigilanza ed ispezione. È bene ricordare che il percorso formativo universitario del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro prevede tra l'altro il superamento di esami di diritto pubblico, diritto penale e diritto processuale e pertanto le conoscenze professionali di tale figura sono sia di carattere sanitario che giuridiche.

In merito al parere, come osservato dal Consiglio di Stato, si rileva dal tenore letterale dei commi 1 e 5 del citato articolo 14 che il legislatore abbia inteso riservare lo svolgimento delle attività ispettive esclusivamente al personale selezionato, ai sensi della legge stessa e del emanando regolamento, fra i dipendenti di ISPRA e delle agenzie; tale personale è già operante nelle agenzie ed è anche formato pertanto a parere di chi scrive, non si ravvisa la necessità di attribuire una qualifica a personale tecnico che ben potrebbe essere nominato dagli UPG presenti nelle Agenzie “ausiliario di PG” nomina per altro prevista dallo stesso CPP.

Tralasciando gli altri articoli del regolamento, si ricorda che le Agenzie, sono enti strumentali della Regione che fanno parte del servizio sanitario regionale, le competenze ad esse attribuite sono state tolte ai Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS ed inoltre al personale delle agenzie si applica il contratto della sanità; nel contratto della sanità la figura che svolge compiti di vigilanza ed ispezione è il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ed è in possesso **“ope legis”** della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Tali affermazioni sono confermate dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez.3 n. 50352/2016. In questa sentenza la Cassazione conclude che è del tutto legittimo il riconoscimento espresso, operato dal DM 58/1997, secondo cui il Tecnico della prevenzione e dell'ambiente è, nei limiti delle sue attribuzioni, UPG. Infatti, “poiché la tutela dell'ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la citata normativa statale riconosce ai Tecnici delle agenzie regionali, non possono non essere ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 55 CPP e, quanto alla qualifica

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma  
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Sito Internet: [www.tsrsm.org](http://www.tsrsm.org)

Posta elettronica: [federazione@tsrm.org](mailto:federazione@tsrm.org) PEC: [federazione@pec.tsrsm.org](mailto:federazione@pec.tsrsm.org)



Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

### Commissione di albo nazionale Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

spettante ai soggetti che ne sono titolari, alla generale previsione di cui al citato terzo comma del successivo art. 57 c.p.p." Quindi si può concludere che, la tutela dell'ambiente riveste importanza costituzionale ed è disciplinata solo dalle leggi statali, con la conseguenza che i Tecnici della prevenzione ARPA sono UPG. "**ex lege**" e non c'è bisogno di alcuna designazione espressa da parte di qualche autorità.

**Alla luce quindi dei principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, nonché per la stretta ed ineluttabile correlazione tra ambiente e salute, si ritiene opportuno che vengano ridefiniti i criteri del regolamento inserendo nell'articolato i titoli di studio sopra rappresentati riconducibili alla professione sanitaria del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro**, che per altro, in antitesi con quanto attualmente previsto dall'attuale previsione di regolamento, rappresenta nei contesti delle ARPA l'unica figura professionale a cui la norma demanda, tra le altre attività, specifiche funzioni di vigilanza riconoscendogli per decreto istitutivo la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e che per tale funzioni ed attività può essere coadiuvato, dai collaboratori tecnici dell'agenzia previa richiesta al Dirigente del servizio indicando la specifica professionalità.

Si confida nell'attenzione di quanto espresso, sicuri che in tal modo si persegua in maniera congiunta tra portatori d'interesse quell'unico obiettivo di valore pubblico che rivestono la Protezione ambientale e la Salute della collettività

Rimanendo a disposizione per eventuale supporto e chiarimenti l'occasione è gradita per i più cordiali saluti.

**Il Presidente**  
**della Cda nazionale Tecnici della Prevenzione**  
**nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro**  
Maurizio Di Giusto